

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA PILATES VENEZIA"**

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Denominazione - Sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione sportiva e culturale denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica YOGA PILATES VENEZIA", o in breve "A.S.D. YOGA PILATES VENEZIA" (nel prosieguo del presente statuto chiamata anche "Associazione", "Società" o "Sodalizio"); associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto. L'Associazione ha sede in VENEZIA SESTIERE CASTELLO 3971.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (legge 289/2002).

Articolo 2

Scopo - Oggetto

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici senza finalità di lucro. Si propone di offrire ai soci servizi idonei ed efficienti, relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e/o della ricreazione, senza finalità di lucro (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette – legge 289/2002 -) e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Lo scopo dell'associazione è:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile degli associati e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- promuovere e favorire ed organizzare la diffusione, la conoscenza e la pratica delle attività sportive, comprese quelle didattiche, in particolare la ginnastica posturale, preventiva, educativa e rieducativa, nonché ogni attività motoria e sportiva e delle discipline olistiche in genere in tutte le sue forme e stili. In questo ambito si collocano

anche la disciplina dello Yoga, del Pilates, del “Wellness Walking”, e più in generale il perseguimento del benessere psicofisico come stile di vita.

- promuovere le attività con serate informative, corsi didattici e di formazione, riunioni, stages, seminari, tavole rotonde, conferenze, organizzazione di gare, e momenti di verifica sulle attività svolte, pubblicazioni di riviste anche multimediali nonché l’attuazione di tutte le attività, anche ricreative e culturali, correlate allo scopo sociale;

- collaborare con professionisti del settore e sodalizi di vario genere al fine di creare dei momenti di scambio di esperienze;

- l’Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero;

- organizzare iniziative, servizi, attività culturali nonché turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, aggiornamento e di ricreazione dei soci;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali;

- gestire uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell’Ente per la distribuzione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;

Articolo 3

Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4

Organi della Società

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei Soci, il Presidente (ed il Vice Presidente) ed il Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, in virtù dell'uniformità del rapporto associativo. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Non sono previste partecipazioni con carattere di temporaneità alla vita associativa.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà:

A. presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata dal soggetto esercente la potestà parentale se minore; la domanda si intende accettata se non è espressamente respinta dal consiglio direttivo entro 30 giorni;

B. pagare la quota associativa di ammissione stabilita dal consiglio direttivo.

Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

Articolo 6

Perdita della qualifica di socio e provvedimenti disciplinari

La qualifica di socio si perde:

A. per dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;

B. per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'associazione. Il socio che non rinnova la propria adesione nel termine della scadenza annuale stabilita dal consiglio direttivo per il rinnovo del tesseramento, perde automaticamente la qualifica di socio. Eventuale rinnovo oltre tale termine è subordinato all'accettazione da parte del consiglio direttivo;

C. per radiazione, che viene pronunciata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del Sodalizio dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, o al rimborso della quota eventualmente già pagata;

D. per scioglimento dell'Associazione

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7

Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica dell'Associazione.

Il rendiconto economico dell'esercizio sociale deve essere presentato a cura del consiglio direttivo all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio sociale.

Articolo 8

Risorse economiche e Patrimonio Sociale

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- A. quote degli associati;**
- B. contributi versati dai soci per la frequenza o partecipazione a specifiche attività organizzate dal sodalizio, nonché per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;**
- C. donazioni e lasciti testamentari;**
- D. da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative fiscali e civili in materia di associazioni sportive.**

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. La convocazione di assemblee, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'associazione

proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci è effettuata con avviso esposto almeno 15 giorni prima, nei locali ove si svolgono le attività sociali e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima ed eventualmente seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- Approvazione del bilancio consuntivo;**
- Nomina del Consiglio Direttivo;**
- Qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;**

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

- Proposte di modifica allo Statuto;**
- Proposta di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.**
- Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto gli anni 18 o il soggetto esercente la patria potestà del socio minore.

Ogni associato potrà essere rappresentato, previa delega scritta, da un altro associato. È consentita al massimo una delega per ogni associato. Le delibere delle assemblee sono valide a maggioranza di voti dei presenti, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del sodalizio o, in sua assenza dal vice presidente o da altro socio nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Di ogni assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal presidente e dal segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri di età superiore a 18 anni, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo. Di ogni riunione di consiglio dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulti assente alle riunioni, senza giustificato motivo, si rende decaduto dalla carica. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. I componenti non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Articolo 11

Attività e poteri del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- A. accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;**
- B. redigere il bilancio consuntivo e predisporre eventuali bilanci preventivi, determinare le tariffe della quota associativa e dei diversi servizi, curare gli affari di ordine amministrativo. Assumere e licenziare personale dipendente. Stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;**

- C. approvare i programmi sportivi dell'Associazione e quelli per la preparazione tecnica degli atleti;**
- D. costituire le varie sezioni per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi;**
- E. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;**
- F. compilare le norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;**
- G. stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;**
- H. decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione e i soci. In particolare il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento delle quote associative;**
- I. curare il buon andamento finanziario dell'ente;**
- J. aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti;**
- K. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;**
- L. attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.**

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio (legge 289/2002). Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente rimane in carica fino a nuova votazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero ai fini sportivi (legge 289/2002 e art. 148 TUIR). La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Lo scioglimento dell'associazione avviene anche quando dovesse venire meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge, a meno che i soci ordinari o i restanti membri del Consiglio Direttivo non eleggano nuovi membri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea delibera sulla destinazione ai fini sportivi del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti ed obbligazioni varie in capo all'Associazione) e per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto; in sede di deliberazione dello scioglimento l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, anche tra i non soci, precisando i poteri e i compiti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Affiliazioni

Si stabilisce che l'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) - Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni ed Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. - ne riconosce lo Statuto e ne adotta la tessera nazionale quale tessera sociale. Si stabilisce inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 15

Clausola Arbitrale

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolubili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Articolo 16

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Venezia (VE), li 20 dicembre 2017

Letto, confermato e sottoscritto:

FIRMA

Presidente ALBERTINELLI ROBERTA

.....

Vice presidente Busetto NICOLA

.....

Segretario ARDIT MARCO

.....